



## **ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO DE PISIS**

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado - MBIC8AM00E  
Via Vittorio Veneto, 54 - 20861 Brugherio (MB) - Unione Europea  
Tel. 039 2873352/54 - Fax 039 884767 - C.F. 94581310151  
e-mail: [mbic8am00e@istruzione.it](mailto:mbic8am00e@istruzione.it) sito web: [www.icdepisit.edu.it](http://www.icdepisit.edu.it)  
posta certificata: [mb\\_istitutodepisit@pec.it](mailto:mb_istitutodepisit@pec.it) - [mbic8am00e@pec.istruzione.it](mailto:mbic8am00e@pec.istruzione.it)

Decreto n. 3571  
Prot. vedi segnatura  
Brugherio, 20.08.2024

**All'Albo on line**  
**All'Amministrazione Trasparente**  
**Al Sito Web**  
**Agli Atti**

**Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie del personale ATA per l'a.s. 2024/2025.**

### **LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR"; il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard

minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 8, registrato in data 21 febbraio 2024 al n. 382; il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con 1 Il Ministro dell'Istruzione e del Merito modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 208, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito", pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 300 del 27 dicembre 2023;

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"; il decreto ministeriale 23 luglio 1999, recante la disciplina del "Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124", con particolare riferimento all'articolo 4 e all'articolo 6;

VISTO il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 concernente il "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124; in particolare, l'articolo 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia a un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; altresì, l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;

VISTO il D.M. 5 settembre 2014, n. 717, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2014/2017;

VISTO il D.M. 5 settembre 2014, n. 716, con il quale sono state apportate integrazioni e aggiornamenti alla tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2023;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2019-2021 del 18 gennaio 2024 e, in particolare, il Capo I del Titolo IV della Sezione Scuola (d'ora in poi CCNL del 18 gennaio 2024); in particolare, l'articolo 59 del suddetto Contratto, il quale prevede "Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL";

VISTO il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", e in particolare, l'articolo 5 ("Proroga di termini in materia di istruzione e merito"), comma 3-ter;

VISTO il D.M. n. 89 del 21.05.2024 relativo alle Graduatorie di circolo e di istituto ATA di III Fascia triennio 2024/2017;

VISTO l'art. 8, comma 5, del D.M. n. 89/2024, che recita: *"la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche"*, nonché i commi 1 e 2 del medesimo articolo recanti *"1. Avverso l'esclusione dalla procedura, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. 2. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali"*;

VISTA la nota trasmessa dall'Ambito Territoriale di Monza e della Brianza prot. n. 9611 del 05.08.2024 recante "Graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A (III fascia) D.M. n. 89/2024. Procedure di validazione delle domande. Indicazioni";

ESAMINATE le istanze pervenute all'Istituzione scolastica di cui in intestazione ai fini dell'elaborazione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA III fascia triennio 2024/2027;

#### **DISPONE**

la pubblicazione delle graduatorie GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A (III FASCIA) EX D.M. N. 89/2024 PER IL TRIENNIO 2024/2027 distinte per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, operatore scolastico.

Avverso le suddette graduatorie, è ammessa la presentazione di motivato reclamo scritto, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla scrivente Dirigenza, trasmesso tramite P.E.O all'indirizzo [mbic8am00e@istruzione.it](mailto:mbic8am00e@istruzione.it) o PEC all'indirizzo [mbic8am00e@pec.istruzione.it](mailto:mbic8am00e@pec.istruzione.it)

Trascorso tale termine, verificati eventuali reclami pervenuti, la graduatoria diventa definitiva.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

*Stefania CERA*

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa